




ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

BRESCIA

**Abolizione del libro soci per le s.r.l.
(Art.16 della Legge n.2/2009 di conversione del D.L. n. 185/2008)**



A cura di Antonio Chirolì e Erica Sardo

Commissione Consultiva diritto societario e commerciale

Coordinatore: Luciano Aldo Ferrari, Delegato del Consiglio: Marco Mattei.
Membri: Cristian Carini, Antonio Chirolì, Alberto Facella, Francesca Ghidini, Marco Maroni,
Stefania Olivari, Bruno Rinaldi, Erica Sardo, Guido Tampalini e Bruno Zubani.

INDICE

1. Introduzione pag. 3
 - 1.1. Ambito soggettivo di applicazione
 - 1.2. Comunicazione al Registro delle Imprese e adempimenti conseguenti
2. Dubbi sulla reale efficacia dell'abolizione del Libro Soci pag. 6
3. Clausole statutarie sul Libro Soci nelle S.R.L. dopo il D.L. 185/2008 pag. 9
4. Efficacia giuridica del trasferimento quote sociali post abolizione del Libro Soci pag. 13
5. Conclusioni

1 - INTRODUZIONE

La manovra anti-crisi di cui al D.L. n.185/2008, con effetto dal 30 marzo 2009, ha eliminato il Libro Soci dall'elenco dei libri sociali obbligatori previsti dal Codice Civile; obiettivo del presente studio è l'analisi delle questioni ed incertezze applicative della nuova normativa nonché la sorte delle clausole statutarie che al soppresso libro fanno riferimento.

1.1. Ambito soggettivo di applicazione.

La legge del 28 gennaio 2009 n. 2, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", pubblicata nella Gazzetta Uff. 28 gennaio 2009 n. 22, S.O. ha apportato una significativa modificazione degli articoli 2470 e seguenti del codice civile relativamente alla "eliminazione del libro dei soci" (e di conseguenza dell'elenco soci annuale da depositare al registro delle imprese) per le società a responsabilità limitata.

Le principali novità introdotte dall'art. 16 della norma, dispongono che:

- gli effetti che prima conseguivano all'iscrizione nel libro soci ora devono essere riferiti al deposito nel registro imprese (nuovo art. 2470 c.c.);
- non c'è più l'obbligo di predisporre l'elenco dei soci per depositarlo al registro imprese assieme al bilancio di esercizio (nuovo art. 2478 bis c.c.);
- entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della norma, e cioè entro il 30 marzo 2009, gli amministratori delle s.r.l. devono provvedere ad aggiornare i dati al registro imprese "allineandoli" con le risultanze del libro soci.

1.2. Comunicazioni al Registro delle Imprese e adempimenti conseguenti.

La nuova disciplina attribuisce alla pubblicità del registro delle imprese pieno valore non solo verso i terzi, ma anche nei riguardi della società stessa e, in caso di cessione di quote o di costituzione del pegno e di altri vincoli sulle quote medesime, prevede solo due momenti del procedimento:

- il trasferimento della quota di s.r.l. tramite atto notarile o con la nuova procedura riservata ai commercialisti (art. 36, comma 1 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133);
- la successiva iscrizione nel registro delle imprese, la quale produce effetto anche verso alla società.

Nella nuova fattispecie, infatti, alla formalità del deposito telematico, consegue l'attività di controllo da parte del Registro delle Imprese il quale, conseguitone l'esito positivo, provvede per l'iscrizione dell'evento conferendogli l'opportuna pubblicità. Si osservi che l'opponibilità ai terzi del negozio (art. 2913 c.c.) segue l'iscrizione del medesimo nel Registro mentre la fase del "deposito" concretizza un mero transito del documento in vista della successiva delibazione ed iscrizione.

La nuova normativa puntando sul "deposito" snellisce le procedure ma crea una notevole incertezza, in quanto se prima si lavorava in sicurezza "tenendo in mano il Libro Soci" in quanto l'effetto traslativo decorreva dall'annotazione nel libro soci, oggi tutto dipende dal tempo che il Registro delle Imprese impiega nel passare dalla fase di "deposito" alla fase "d'iscrizione" (infatti chi compra una quota potrebbe non sapere che c'è "in viaggio" un altro atto portante il trasferimento della stessa quota o l'apposizione di un vincolo su di essa). Resta inoltre non toccata dalla

nuova normativa la norma per la quale "se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel Registro delle Imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore (art.2470 c.c., comma 3°); a tal riguardo vi è da considerare che i tempi e le modalità operative delle varie Camere di commercio notoriamente presentano spesso elementi di forte disomogeneità.

Le nuove disposizioni entrate in vigore dal 30 marzo 2009 prevedono che entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata e delle società consortili a r.l. depositassero – con esenzione da ogni imposta e tassa – apposita dichiarazione per allineare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro dei soci. In fase di prima attuazione, il sistema camerale predispose un manuale operativo con le indicazioni necessarie per la presentazione della dichiarazione sopra citata ed i successivi adempimenti. Attualmente il programma FedraPlus, adeguato per agevolare la compilazione, consente di conoscere e scaricare in modo automatico i dati dell'ultimo elenco soci iscritto nel registro delle imprese onde permettere una corretta indicazione dei dati mancanti quali, ad esempio, quelli del domicilio dei soci e dell'ammontare del versamento delle singole quote.

E' tuttavia opportuno:

- 1) eseguire una visura storica degli assetti proprietari o scheda socio;
- 2) verificare la conformità tra le risultanze del registro delle imprese ed il libro dei soci, chiarendo le eventuali anomalie e discordanze;
- 3) verificare il possesso e il corretto funzionamento della firma digitale dell'amministratore della società.

Resta inteso che il controllo da parte dell'ufficio del Registro delle Imprese investe, in principalità, le caratteristiche formali degli atti sottoposti; cosicché ciascun responsabile societario dovrà farsi carico di verificare con la massima attenzione – stante la notevole rilevanza delle risultanze

camerali nei confronti della società stessa – la corrispondenza tra **la** realtà e consistenza sociale e le risultanze dopo il riallineamento, eventualmente intervenendo con atto suppletivo per correggere le eventuali, anche se piccole, differenze.

2. Dubbi sulla reale efficacia dell'abolizione del Libro Soci

I Notai milanesi (massima 115 del Consiglio Notarile di Milano) hanno ritenuto che nonostante la recente abolizione del libro soci nella S.r.l., questo resti facoltativamente adottabile per scelta statutaria e, anche nel vigore della nuova legge, sia possibile subordinare l'efficacia delle cessioni di quota sociale verso la società all'iscrizione nel Libro dei Soci. In siffatta opinione permangono valide ed efficaci le clausole statutarie che, pur dopo l'abolizione dell'obbligo di tenuta del Libro dei Soci nella S.r.l., subordinino l'efficacia delle cessioni di quote nei confronti della società e la conseguente legittimazione all'esercizio dei diritti sociali da parte dell'acquirente, alla relativa iscrizione nel libro soci facoltativamente previsto e statutariamente conservato, ferma restando la necessità di previamente assolvere all'obbligo del deposito nel Registro delle Imprese di cui all'art.2470 C.C.

Le clausole statutarie relative al Libro dei Soci, già esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 2470 C.C., se non si riducono a meri rinvii alla legge in recepimento delle intervenute novelle, rimangono in vigore con l'efficacia desumibile in via interpretativa dal tenore delle stesse clausole: esse pertanto sono idonee a conservare l'iscrizione nel Libro dei Soci, pur con i limitati effetti endosocietari.

Il D.L. 185/2008, con decorrenza 30 marzo 2009, ha eliminato il Libro in argomento dal novero dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 2478 C.C.. Il venir meno dell'obbligo, peraltro, non si traduce in un divieto di adozione libera e spontanea. Ben possono le S.r.l. trovare utile il ricorso in via facoltativa al Libro dei Soci per due ragioni di ordine generale:

- i) raccogliere e disporre, con facilità, immediatezza, le principali informazioni relative ai soci e ai loro rapporti con la società;
- ii) controllare e gestire in modo più efficiente le modifiche degli assetti proprietari e la loro incidenza sulla vita sociale.

L'abbandono del sistema di rapporti sociali basato sulla iscrizione nel libro dei soci, a favore di un sistema esclusivamente fondato sulle risultanze del registro delle imprese, costringe infatti gli organi sociali ad un monitoraggio costante, gravoso (ogni collegamento telematico con il registro delle imprese ha un costo) e limitante (in ogni assemblea e, più in generale, in ogni luogo e momento nel quale viene esercitato un diritto sociale si sollecita la verifica dell'esistenza della legittimazione e, dunque, si richiede la praticabilità di un contestuale collegamento telematico). La regola per la quale il semplice deposito nel registro delle imprese rende la cessione efficace verso la società (secondo il nuovo testo dell'art. 2470, comma 1, c.c.), inoltre, solleva problemi di coordinamento con l'art. 2469 c.c. che, nell'ammettere le frequenti clausole di limitazione della circolazione delle quote, evidentemente esclude che il deposito dell'atto di cessione delle quote possa legittimare l'acquirente all'esercizio dei diritti sociali prima che sia data agli organi della società la possibilità di verificare il rispetto di quelle clausole nel caso specifico (verifica che nel sistema della iscrizione nel libro dei soci viene svolta dall'organo amministrativo tra la richiesta documentata di iscrizione e la sua concreta effettuazione).

Quanto precede porta a ritenere che l'art. 2470, comma 1, nuovo testo, nel recitare che "il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma" ponga un'esigenza inderogabile: che l'efficacia della cessione verso la società non possa precedere quel momento. La prospettata esigenza, però, non sembra impedire una scelta statutaria volta, per giustificate ragioni, a posticipare quell'efficacia - che si concretizza nell'acquisto, da parte del cessionario, della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali - ad un

momento successivo: si tratti della iscrizione in un libro dei soci facoltativamente adottato o del semplice ricevimento della documentazione necessaria (atto di cessione, evidenza di avvenuto deposito nel registro delle imprese, eventuale ulteriore dimostrazione documentale richiesta dalle clausole limitative della circolazione delle quote) per verificare il rispetto delle condizioni statutarie di accesso alla compagine sociale o di variazione degli assetti proprietari.

La riferita lettura della disposizione richiamata non soltanto soddisfa sotto il profilo dell'argomentazione orientata alle conseguenze, ma trova due ulteriori argomenti a supporto.

In primo luogo va ricordato che sotto il tenore della precedente disposizione, del tutto speculare alla nuova salvo che per il riferimento all'iscrizione nel libro dei soci anziché al deposito nel registro delle imprese, non si dubitava dell'ammissibilità delle frequenti clausole statutarie che posticipavano l'efficacia della cessione verso la società (specie con riguardo all'esercizio del diritto di voto) rispetto all'iscrizione nel libro dei soci subordinandola ad elementi ulteriori, purché ciò non determinasse una dilazione irragionevole ed eccessiva (cfr. massima n. 10 approvata dal Consiglio Notarile di Milano il 4 marzo 2004). A maggior ragione, allora, può accettarsi una dilazione dell'efficacia della cessione, rispetto al momento del deposito, attuata con il sistema della iscrizione nel libro dei soci o con altra modalità, in quanto giustificabile nel quadro delle esigenze e degli inconvenienti sopra riferiti.

In secondo luogo, sotto il profilo qui considerato, sembra trovare idonea spiegazione anche la nuova espressione, adoperata nel comma 7 dell'art. 2470, per individuare il momento di decorrenza del termine di trenta giorni entro il quale gli amministratori devono comunicare al Registro delle Imprese la sopravvenuta appartenenza di tutte le partecipazioni ad un unico socio ovvero la costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci: il termine ora decorre "dall'avvenuta variazione della compagine sociale". Ebbene, ci si deve chiedere perché il legislatore abbia adoperato una

simile e vaga terminologia anziché direttamente identificare il momento di decorrenza del termine nel deposito di cui al secondo comma del medesimo articolo: considerato che per gli amministratori, destinatari dell'obbligo di comunicazione in forza del loro rapporto organico con la società, la variazione della compagine sociale non può che avvenire nel momento in cui la cessione "ha effetto di fronte alla società". La scelta terminologica acquista senso soltanto se si riconosce che l'efficacia della cessione verso la società - e la conseguente variazione della compagine sociale a questi effetti - può aversi in un momento diverso e successivo rispetto al deposito di cui al secondo comma dell'art. 2470; e ciò a sua volta implica la liceità di una clausola statutaria volta, con il ricorso al sistema dell'iscrizione nel libro dei soci o ad altra opzione organizzativa, a posticipare quel momento.

3. Clausole statutarie sul Libro Soci nelle S.R.L. dopo il D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

Al di là della consapevole introduzione di apposite clausole negli statuti delle s.r.l. costituite dopo il 30 marzo 2009, resta da precisare la sorte delle clausole che si richiamano al libro dei soci negli statuti delle s.r.l. già esistenti a quella data.

Secondo il parere della commissione Società del Consiglio Notarile di Milano sono valide ed efficaci le clausole statutarie che, pur dopo l'abolizione del Libro Soci nelle S.r.l., subordinino l'efficacia delle cessioni di quote nei confronti della Società e la legittimazione dell'esercizio dei diritti sociali all'iscrizione nel Libro Soci facoltativamente istituito o mantenuto, ferma restando la necessità di assolvere previamente all'obbligo del deposito nel Registro delle Imprese di cui all'art.2470 C.C. Le clausole statutarie relative al Libro Soci, già esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 2470 C.C., se non si riducono a meri rinvii alla legge recettivi delle modifiche intervenute, rimangono in vigore con l'efficacia desumibile in via interpretativa dal tenore delle

stesse clausole: esse pertanto sono idonee a mantenere la funzione di regola organizzativa per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali soltanto se il testo delle medesime clausole ricollega a quella iscrizione l'efficacia della cessione nei confronti della società e/o la legittimazione all'esercizio di almeno uno dei diritti connessi alla quota ceduta.

In altri termini:

i) se lo statuto prevedesse (soltanto) che gli avvisi di convocazione delle assemblee devono essere spediti al domicilio dei soci quale risultante dal libro dei soci, ciò permetterebbe di ritenere che per ogni altra comunicazione inerente al rapporto sociale pure debba farsi capo al domicilio risultante dal libro dei soci (e non già, ove difforme, al domicilio che dovesse risultare dal Registro delle Imprese, come ora prevede l'art. 2479-bis c.c. con norma dichiaratamente suppletiva), libro da tenersi aggiornato a cura degli amministratori sulla base delle indicazioni provenienti dai soci: ma da ciò nulla potrebbe desumersi in merito all'efficacia delle cessioni nei confronti della società e alla legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, che in difetto di diverse indicazioni specifiche resta regolata dal nuovo testo dell'art. 2470, comma 1, c.c.;

ii) se lo statuto prevedesse l'iscrizione nel libro dei soci (soltanto) come condizione per l'esercizio del diritto di voto (o di altro diritto sociale specificamente indicato) oppure (genericamente) come condizione di efficacia delle cessioni di quote nei confronti della società, ciò permetterebbe di ritenere che a quell'iscrizione si intende ricollegare l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali in genere: ma da ciò nulla potrebbe desumersi in merito alla fonte di informazione del domicilio dei soci nei rapporti con la società, per il quale farebbero fede le risultanze del Registro delle Imprese

E' appena il caso di precisare che, quand'anche ciò non venga esplicitato, l'adozione o la persistenza del libro dei soci implica la tacita reintroduzione degli obblighi, ora per scelta non più di legge ma di statuto, di regolare

tenuta e pronto aggiornamento del libro stesso da parte degli amministratori per ogni conseguente responsabilità.

Se dunque si aderisce a questa tesi, per realizzare l'obiettivo di dar vita a un libro soci "Facoltativo" e di riportare il sistema dei rapporti società/soci allo stadio in cui esso si trovava anteriormente all'abolizione del libro soci, occorre che lo statuto almeno:

- stabilisca l'istituzione del libro soci "facoltativo" e disponga in ordine alla sua conservazione e alla sua gestione;
- preveda la vidimazione del libro soci facoltativo ai sensi dell'art.2218 cod. civ.;
- disciplini il contenuto delle annotazioni da effettuare nel libro soci (per esempio: la generalità del socio, il suo domicilio, l'entità della sua partecipazione, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica ecc);
- disponga che nei rapporti tra società e soci il domicilio dei soci si intende quello risultante dal Libro soci;
- preveda che tra i trasferimenti della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale (nonché il trasferimento e la costituzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote stesse) abbiano effetto verso la società solamente dal momento in cui siano annotati nel libro soci, una volta che sia stato effettuato il prescritto deposito presso il Registro delle Imprese.

Di seguito viene riportata una proposta di clausola statutaria

"ArticoloIstituzione e tenuta del Libro Soci

1. La società tiene, oltre ai libri obbligatori ai sensi degli artt. 2214 e 2478 cod.civ, il libro dei soci, il quale, salvo quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinato dalle medesime norme che regolano l'istituzione e la tenuta dei Libri sociali obbligatori.
2. Il Libro Soci è sottoposto a vidimazione ai sensi dell'art. 2218 cod. civ.

3. Il Libro soci è tenuto a cura dell'organo amministrativo, il quale può delegarne la gestione a uno dei propri componenti ed è conservato presso la sede della Società.
4. Nel Libro dei soci devono essere indicati:
 - a) il nome e il cognome oppure la denominazione o ragione sociale, il numero di codice fiscale, il domicilio, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica di ogni socio, del rappresentante comune di cui all'art.2468, comma 5, cod civ. e dei titolari di diritti reali di godimento o di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale;
 - b) l'entità della quota di partecipazione sociale di titolarità di ogni socio, con l'indicazione dei versamenti effettuati;
 - c) le variazioni dei dati annotati nel libro soci ai sensi delle precedenti lett. a) e b);
 - d) gli atti comportanti il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale.
5. Le annotazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 4. lett. d) sono eseguite dietro esibizione alla società dell'atto e della ricevuta del suo avvenuto deposito presso il Registro delle Imprese; l'organo amministrativo non procede all'annotazione nel Libro Soci degli atti stipulati in violazione alle clausole statutarie che limitano il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale.
6. Il domicilio dei soggetti di cui al comma 4, lett. a) si intende quello risultante dal libro dei soci sia in ordine ai rapporti tra le società, il suo organo amministrativo o di liquidazione e i soggetti di cui al comma 4, lett. a), nonché per i rapporti tra i medesimi soggetti di cui al comma 4, lett. a).

7. Il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale hanno effetto nei confronti della società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci.
8. Il soggetto che subentra nella titolarità della quota di partecipazione del socio defunto è iscritti nel Libro dei Soci dietro esibizione alla società della documentazione di cui all'art.7 R.D. 20 marzo 1942, n.239, e della ricevuta di deposito di tale documentazione presso il Registro delle Imprese."

4. Efficacia giuridica del trasferimento quote sociali post abolizione del Libro Soci

In merito all'efficacia giuridica del trasferimento delle quote sociali sia verso la società che verso i terzi si riporta parte di quanto indicato nella Circolare n. 21 dell'Assonime, nella Circolare n. 12/IR del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in alcuni pareri del Consiglio Notarile del Triveneto e del Consiglio dei Notai di Milano.

Prima della entrata in vigore della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, l'efficacia del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società, e la conseguente legittimazione del subentrante all'esercizio dei diritti sociali, era subordinata all'iscrizione del trasferimento nel libro soci.

Il trasferimento produceva i suoi effetti nei confronti della società solamente a seguito di un procedimento che si svolgeva in più momenti:

- a) Conclusione dell'atto di trasferimento mediante sottoscrizione autenticata dal notaio o da intermediario abilitato;
- b) Deposito dell'atto presso il registro delle imprese da parte del notaio o dell'intermediario abilitato;
- c) Iscrizione nel libro soci. Tale iscrizione doveva essere effettuata su richiesta del venditore o dell'acquirente, dietro esibizione del titolo idoneo da cui risultava il trasferimento della quota sociale e l'avvenuto deposito al Registro delle imprese.

L'entrata in vigore della legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha portato una sostanziale modifica all'art. 2470 codice civile, in quanto ora il primo comma prevede che "Il trasferimento delle partecipazioni abbia effetto **di fronte alla società dal momento del deposito** di cui al successivo comma" e non più dall'iscrizione del trasferimento sul libro soci (ora abolito) e nemmeno dal momento dell'iscrizione del trasferimento al Registro delle imprese, **mentre ha efficacia nei confronti dei terzi dal momento della dell'iscrizione dell'atto al registro imprese.**

Anche con le nuove norme la pubblicità dell'iscrizione del trasferimento delle quote sociali avviene in tre momenti:

- a) Presentazione della domanda di iscrizione, che avviene contestualmente al deposito dell'atto, a cura del notaio o dell'intermediario abilitato, da farsi entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto;
- b) Alla domanda viene assegnato un protocollo progressivo che segue l'ordine cronologico di ricezione;
- c) Dopo il controllo di regolarità formale espletato dal registro delle imprese l'atto viene iscritto. Solo ora il processo pubblicitario si perfeziona e l'atto è pienamente efficace e conoscibile ai terzi.

L'efficacia del trasferimento verso la società dal momento del deposito dell'atto, rispetto all'efficacia verso i terzi consente all'acquirente di esercitare i diritti sociali dal deposito dell'atto prima ancora che lo stesso sia iscritto al registro imprese, l'eventuale rifiuto dell'iscrizione dell'atto farà cessare la qualità di socio con efficacia retroattiva e gli atti sociali compiuti saranno invalidi.

Nell'ipotesi di controversia tra più acquirenti di una stessa quota alienata con più contratti successivi, l'art. 2470 codice civile, terzo comma (non modificato dal D.L. n. 185/08) prevede che il primo tra gli acquirenti che in buona fede abbia effettuato l'iscrizione nel registro delle imprese sia riconosciuto titolare delle quote sociali, anche se il suo titolo è di data posteriore. Il codice civile quindi dà rilievo all'iscrizione con la conseguenza che se la domanda depositata per prima viene evasa successivamente ad altra da parte dell'ufficio del registro delle imprese, il primo acquirente soccomberà rispetto al secondo, ciò solo ed esclusivamente per ragioni non a lui imputabili ma per fatti interni all'ufficio del registro delle imprese.

Quindi in virtù di quanto indicato nella propria Circolare n. 21 del 18 maggio 2009 per l'Assonime l'interpretazione letterale dell'art. 2470 c.c. con l'indicazione del momento di efficacia del trasferimento, nei confronti della società dalla data del deposito e nei confronti dei terzi dal momento dell'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, non risolve le questioni ma bensì le complica, al contrario la semplificazione si avrebbe nel momento in cui il perfezionamento del trasferimento delle quote sociali e dell'efficacia degli atti sociali sia verso la società che verso i terzi avvenga solamente dopo il completamento degli adempimenti relativi alla pubblicità dell'iscrizione nel registro delle imprese, solo così si può realizzare l'interesse della società e dei terzi di conoscere l'identità dell'acquirente delle quote sociali.

La Circolare n. 12/IR del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 27 luglio 2009, dopo aver riconosciuto che lo

spirito della legge era la semplificazione e la riduzione dei costi per le imprese evidenzia però che tale semplificazione delle norme determinerà non pochi problemi agli operatori, soprattutto in merito all'interpretazione dell'art. 2470 c.c..

Anche nella circolare del Consiglio Nazionale non si condivide l'interpretazione letterale dell'art. 2470 c.c. che prevede:

- Che l'efficacia dell'atto di trasferimento delle quote nei confronti della società si acquisti dal momento del deposito dell'atto presso il registro delle imprese;
- Che l'opponibilità del trasferimento ai terzi dipenda dall'iscrizione nel registro delle imprese;

ciò in quanto il deposito dell'atto al quale fanno riferimento le norme sui trasferimenti delle quote sociali deve essere interpretato solamente come primo adempimento richiesto dal legislatore ai fini dell'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese, in quanto con il solo deposito l'atto non è conoscibile dai terzi e la sua opponibilità si ottiene solamente quando l'ufficio ha accolto la domanda iscrivendola nel Registro delle Imprese.

Si riportano infine i pareri sia del Consiglio Notarile delle Tre Venezie che del Consiglio Notarile di Milano in merito alle problematiche derivanti dalla nuova formulazione del primo comma dell'art. 2470 codice civile.

Nei suoi orientamenti il Consiglio Notarile del Triveneto si è domandato se sia sufficiente il deposito presso il Registro Imprese della documentazione relativa al trasferimento della partecipazione affinché questa abbia effetto o se l'effetto del trasferimento delle partecipazioni sociali sia in ogni caso subordinato al rispetto delle regole stabilite dagli statuti societari per il trasferimento delle quote.

In pratica se, ad esempio, possa ritenersi efficace un trasferimento avvenuto in violazione del diritto di prelazione e se gli amministratori

debbano riceverlo incondizionatamente o se invece gli amministratori debbano considerarlo inefficace nei confronti della società.

Il Consiglio Notarile del Triveneto in merito a quanto sopra si è espresso affermando che "La cessioni di partecipazioni avvenute in violazione degli eventuali limiti statuari al suo libero trasferimento è inefficace".

Sugli amministratori grava il dovere di controllo del rispetto delle norme statuarie in merito alla circolazione delle partecipazioni sociali oltre che la verifica che la ricevuta di deposito della cessione della quota esibita dall'acquirente si riferisca all'atto esibito alla società.

Il controllo degli amministratori quindi non sarà più finalizzato all'iscrizione del trasferimento sul libro soci, ma alla verifica dell'inosservanza delle norme statuarie sulla circolazione delle partecipazioni sociali.

Quindi da quanto sostenuto dal Consiglio Notarile del Triveneto il deposito presso il Registro delle Imprese di un atto di cessione quote non sembra avere un effetto costitutivo ed in ogni caso non ha l'effetto di sanare eventuali irregolarità. Ne consegue che gli amministratori che legittimino l'esercizio dei diritti sociali, senza aver prima verificato la regolarità dell'atto ed il rispetto delle norme statuarie relative alla circolazione delle quote, dovrebbero rispondere dei danni.

Il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 115, ha sostenuto che "l'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro soci nelle società a responsabilità limitata, non ne impedisce la facoltativa adozione per scelta statutaria".

Per il Consiglio Notarile di Milano la Legge 28 gennaio 2009 n. 2 ha eliminato il libro soci dall'elenco dei libri sociali obbligatori, questo però non si evidenzia come un divieto di adozione. Quindi gli amministratori delle s.r.l. possono ritenere valido utilizzare in via facoltativa il libro dei soci, in tale modo potrebbero raccogliere ed utilizzare le principali

informazioni relative ai soci ed ai loro rapporti, oltre che controllare e gestire in modo più efficiente le modificazioni degli assetti proprietari e la loro influenza sulle vicende sociali.

Anche per il Consiglio dei Notai di Milano la nuova formulazione del primo comma dell'art. 2470 del codice civile, in merito all'efficacia giuridica del trasferimento della quota, solleva problemi di tempi per la verifica da parte degli amministratori del rispetto delle clausole statutarie relative alle cessioni delle quote.

Infatti la verifica del rispetto di tali clausole statutarie esclude che il semplice deposito dell'atto di cessione delle quote possa legittimare l'acquirente all'esercizio dei diritti sociali prima che gli amministratori abbiano verificato il rispetto delle clausole.

Ciò significa che l'art. 2470 1° comma del codice civile ha stabilito un limite inderogabile e cioè che l'efficacia della cessione verso la società non possa precedere il momento del deposito dell'atto al Registro delle Imprese, esso però non impedisce che per scelta statutaria l'efficacia sia posticipata all'iscrizione della cessione in un libro soci facoltativamente adottato o alla verifica del rispetto delle clausole statutarie.

Quindi hanno ancora validità le vecchie clausole statutarie che nelle s.r.l. fanno riferimento al "libro soci", sempre che non siano come specificato dal Consiglio dei Notai di Milano un semplice richiamo alle normative del Codice Civile il quale essendo stato modificato non può più essere considerato la base per i richiami.

Contro quanto indicato nella Massima n. 115 del Consiglio dei Notai di Milano si è espresso il Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Verona con la Sentenza n. 1289 depositata il 14 settembre 2009, che ha ribadito la natura imperativa del primo comma dell'art. 2470 c.c. dove si prevede che l'efficacia del trasferimento nei confronti della società decorra dal deposito dell'atto al Registro. Il giudice veronese ha voluto evidenziare che a favore di quanto sopra vi è il tenore letterale della

norma **nonché** la mancata previsione della salvezza della diversa volontà dell'autonomia privata. Quindi non si ritiene "derogabile dall'autonomia privata" la Legge 2/2009 che ha abolito il libro soci in quanto norma imperativa ed anche perché non ne è stata prevista la eventuale salvezza attraverso l'inserimento di una clausola statutaria che evidenzi una diversa volontà dell'autonomia privata. Perciò anche nel caso in cui per espressa volontà assembleare sia stata inserita una clausola statutaria che preveda la presenza del libro soci, non è possibile vincolare l'efficacia nei confronti della società degli effetti del trasferimento delle quote sociali alla loro iscrizione su tale libro.

5. Conclusioni

In base al pensiero, alla dottrina ed all'unico (per ora) pronunziamento della Magistratura sopra richiamati si può ritenere che il venir meno dell'obbligo per le società a responsabilità limitata di tenuta del libro soci non si traduca in un divieto assoluto di adozione. Rimangono pertanto valide ed efficaci quelle clausole statutarie che, pur nell'intervenuta novella abrogativa, danno rilievo al libro dei soci:

i) - come fonte informativa del domicilio dei soci nei loro rapporti con la società in ordine all'invio, ad esempio, degli avvisi di convocazione dell'assemblea, di proposte di decisioni extra assembleari, di verbali di delibere assembleari a soci assenti, della richiesta di esercizio del diritto di sottoscrizione di deliberati aumenti di capitale a pagamento, di comunicazioni connesse a clausole limitative della circolazione di partecipazioni sociali (concessione o negazione del gradimento, esercizio di un potere di riscatto o di diritti di prelazione, ecc.), di comunicazioni inerenti a procedimenti di esclusione del soci;

ii) - come strumento organizzativo per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali e, quindi, per l'efficacia della cessione della partecipazione sociale nei confronti della società; fermo restando l'obbligo del deposito nel registro delle imprese di cui al nuovo testo dell'articolo 2470 c.c.